

FABIANA TUCCILLO
NOTAIO

Repertorio n. 9141

Raccolta n. 3799

ATTO COSTITUTIVO
della società a responsabilità limitata

"ITALPOWER 2 SRL"

Repubblica Italiana

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di dicembre.

In Milano, nel mio studio in via Previati n. 31.

Innanzi a me Fabiana Tuccillo, notaio in Milano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

si costituiscono

1 - FRANCO FORTUNATO FUBINI, nato a Milano il 28 aprile 1938 e domiciliato in Milano, viale Bianca Maria n. 11, codice fiscale FBN FNC 38D28 F205X;

2 - ENRICO GIUSEPPE MONTANGERO, nato a Borgomanero il 13 marzo 1944 e domiciliato in Milano, via E. Vaina n. 2, codice fiscale MNT NCG 44C13 B019P;

3 - CLAUDIO LAMPERTI, nato a Milano il 15 giugno 1965 e domiciliato in Milano, via Lorenzo Bartolini n. 47, codice fiscale LMP CLD 65H15 F205Y;

4 - GIANCARLA BONALDI, nata a Bergamo il 18 giugno 1948 e domiciliata in Scanzorosciate, via Collina Alta n. 56, codice fiscale BNL GCR 48H58 A794I;

5 - CLAUDIO BARBUIO, nato a Milano il 3 gennaio 1955 e domiciliato in Milano, via Pergine n. 12, codice fiscale BRB CLD 55A03 F205X;

6 - EMILIO MASSIONE, nato a San Pellegrino Terme il 25 agosto 1943 e domiciliato in Milano, via San Siro n. 31, codice fiscale MSS MLE 43M25 I079U;

7 - PAOLO LEVI, nato a Milano il 28 febbraio 1965 e domiciliato in Milano, via Monte Rosa n. 8, codice fiscale LVE PLA 65B28 F205N;

8 - MARCO VERDINA, nato a Orta San Giulio il 29 novembre 1943 e domiciliato in Scanzorosciate, via Collina Alta n. 56, codice fiscale VRD MRC 43S29 G134R;

9 - GIANFRANCO POLO, nato a Milano il giorno 11 aprile 1939 e domiciliato in Milano, viale Majno n. 8, codice fiscale PLO GFR 39D11 F205E,

10 - ORESTE LAZZARI, nato a Cuasso al Monte il 31 gennaio 1943 e domiciliato in Milano, piazza dell'Assunta n. 1/A, codice fiscale LZZ RST 43A31 D192D;

11 - ALBERTO PIETRO LEVI, nato a Milano il 2 aprile 1940 e domiciliato in Soiano del Lago, via San Rocco n. 32, codice fiscale LVE LRT 40D02 F205M;

12 - PIETRO GIOVANNI ANDREA CHIAPPINI, nato ad Omegna il 6 dicembre 1944 e domiciliato a Milano, via Giovanni Battista Morgani n. 11, codice fiscale CHP PRG 44T06 G062A;

13 - FRANCESCO FRANCESCHINI, nato a Melegnano il 4 settembre 1952 e domiciliato in Lodi, via Cavanna n. 5/E, codice fiscale FRN FNC 52P04 F100G;

Ufficio delle Entrate

Milano 6

Reg. il 13 dicembre 2012

N..31126 Serie 1T

Per € 168,00

14 - FABIO BRIGADA, nato a Milano il 18 settembre 1962, domiciliato presso la sede legale, il quale interviene in qualità di Vice Presidente e Amministratore Delegato della ARGOS S.p.A. - SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE con sede in Milano, via Paleocapa n. 6, capitale sociale di euro 240.000,00 interamente versato, durata al 31 dicembre 2050, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 1624733 R.E.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese 92001620373, società fiduciaria di diritto italiano autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966 e Regio Decreto 22.04.1940 n. 531, la quale, nella sua qualità di fiduciaria, opera esclusivamente su istruzioni della propria parte fiduciante, non esercitando quindi nei confronti delle società partecipate l'attività di cui all'art. 2497 e seguenti c.c., munito dei necessari poteri a quanto infra in forza di verbale del consiglio di amministrazione del 4 marzo 2011. I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono quanto segue:

- ARTICOLO 1 -

Fra i predetti signori CLAUDIO BARBUIO, GIANCARLA BONALDI, PIETRO GIOVANNI ANDREA CHIAPPINI, FRANCESCO FRANCESCHINI, FRANCO FORTUNATO FUBINI, CLAUDIO LAMPERTI, ORESTE LAZZARI, ALBERTO PIETRO LEVI, PAOLO LEVI, EMILIO MASSIONE, ENRICO GIUSEPPE MONTANGERO, MARCO VERDINA, GIANFRANCO POLO e la società ARGOS Spa - SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE viene costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "ITALPOWER 2 SRL".

- ARTICOLO 2 -

La società ha per oggetto:

. lo studio, la progettazione e l'esecuzione di studi di fattibilità, l'individuazione di siti e la realizzazione di parchi fotovoltaici ed impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, nonché la gestione degli stessi;

. la vendita di elettricità, di gas e di calore, prodotti da fonti rinnovabili.

La società ha inoltre per oggetto, purché ciò non configuri esercizio di attività di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico, l'assunzione di partecipazioni in altre società aventi il medesimo o analogo o connesso o complementare oggetto, anche partecipando alla loro costituzione e sottoscrivendo quindi quote o azioni. La società, per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale e purché in via strumentale alla realizzazione dello stesso, potrà altresì compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare o di servizio, partecipare come socio in imprese operanti sia in Italia sia all'Estero, assumere interessenze o partecipazioni in imprese aventi scopo analogo o connesso o complementare. La società, sempre per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà concedere garanzie reali e persona-

li anche a favore di terzi ivi comprese le fideiussioni e potrà compiere attività finanziarie, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

- ARTICOLO 3 -

La sede sociale viene fissata in Milano.

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in via Tonale n. 22.

- ARTICOLO 4 -

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

- ARTICOLO 5 -

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti e rispettive misure:

- ARGOS Spa - società FIDUCIARIA e di Revisione = Euro 425,53 (quattrocentoventicinque virgola cinquantatrè)

- CLAUDIO BARBUIO = Euro 851,06 (ottocentocinquantuno virgola zero sei)

- GIANCARLA BONALDI = Euro 531,91 (cinquecentotrentuno virgola novantuno)

- PIETRO GIOVANNI ANDREA CHIAPPINI = Euro 851,06 (ottocentocinquantuno virgola zero sei)

- FRANCESCO FRANCESCHINI = Euro 425,53 (quattrocentoventicinque virgola cinquantatrè)

- FRANCO FORTUNATO FUBINI = Euro 425,53 (quattrocentoventicinque virgola cinquantatrè)

- CLAUDIO LAMPERTI = Euro 425,53 (quattrocentoventicinque virgola cinquantatrè)

- ORESTE LAZZARI = Euro 1.276,60 (milleduecentosettantasei virgola sessanta)

- PAOLO LEVI = Euro 1.702,15 (millesettecentodue virgola quindici)

- ENRICO GIUSEPPE MONTANGERO = Euro 851,06 (ottocentocinquantuno virgola zero sei)

- GIANFRANCO POLO = Euro 425,53 (quattrocentoventicinque virgola cinquantatrè)

- MARCO VERDINA = Euro 319,15 (trecentodiciannove virgola quindici);

- ALBERTO PIETRO LEVI = Euro 638,30 (seicentotrentotto virgola trenta);

- EMILIO MASSIONE = Euro 851,06 (ottocentocinquantuno virgola zero sei).

Si danno reciproco atto i componenti che il 25 (venticinque) % del capitale sociale è stato versato presso il Credito Valtellinese Milano Sede, come risulta dalla ricevuta di deposito in data odierna, che mi viene esibita.

- ARTICOLO 6 -

L'amministrazione della società viene affidata ad un Consi-

glio di Amministrazione costituito da quattro amministratori. A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori Enrico Giuseppe Montangero, Paolo Levi, Oreste Lazzari ed Emilio Massione.

Gli amministratori resteranno in carica sino a dimissioni o a revoca da parte dell'assemblea.

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato Paolo Levi.

Ai consiglieri Paolo Levi ed Enrico Giuseppe Montangero vengono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da esercitarsi disgiuntamente tra loro, mentre i consiglieri Oreste Lazzari ed Emilio Massione potranno compiere, disgiuntamente tra loro, tutte le operazioni fino all'importo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

I signori Enrico Giuseppe Montangero, Paolo Levi, Oreste Lazzari ed Emilio Massione accettano la carica e dichiarano che non sussiste a loro carico alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.-

- ARTICOLO 7 -

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2013 ed i successivi al 31 dicembre di ogni anno.

- ARTICOLO 8 -

La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e di quelle contenute nello Statuto sociale composto di ventiquattro articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera A), costituendone parte integrante, previa lettura da me datane alle parti.

- ARTICOLO 9 -

All'Organo Amministrativo viene conferito mandato di apportare al presente atto e all'allegato Statuto, mediante atto modificativo, tutte le modificazioni, soppressioni o aggiunte che fossero richieste in sede di iscrizione.

- ARTICOLO 10 -

Al signor Enrico Giuseppe Montangero viene, altresì, concessa la facoltà di ritirare a suo tempo dalla Banca Credito Valtellinese, rilasciandone liberatoria quietanza, il deposito del 25 % del capitale sociale.

- ARTICOLO 11 -

Le spese per la costituzione della società, determinate approssimativamente in euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) sono a carico della società.

Per la sottoscrizione ai margini dell'allegato statuto le parti concordemente delegano i signori Alberto Pietro Levi, Gianfranco Polo, Fabio Brigata e Giancarla Bonaldi.

Di questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su due fogli per cinque facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore undici.

Firmato: Claudio Lamperti - Franco Fortunato Fubini
- Alberto Pietro Levi - Gianfrano Polo - Giancarla Bonaldi -
Fabio Brigada - Oreste Lazzari - Emilio Massione - Pietro
Giovanni Andrea Chiappini - Claudio Barbuio - Marco Verdina
- Enrico Giuseppe Montangero - Paolo Levi - Francesco France-
schini - Fabiana Tuccillo Notaio (sigillo)

Allegato A) del repertorio n. 9141/3799

S T A T U T O

della società a responsabilità limitata

"ITALPOWER 2 SRL"

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ITALPOWER 2 SRL".

ARTICOLO 2) OGGETTO

La società ha per oggetto:

. lo studio, la progettazione e l'esecuzione di studi di fattibilità, l'individuazione di siti e la realizzazione di parchi fotovoltaici ed impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, nonché la gestione degli stessi;

. la vendita di elettricità, di gas e di calore, prodotti da fonti rinnovabili.

La società ha inoltre per oggetto, purché ciò non configuri esercizio di attività di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico, l'assunzione di partecipazioni in altre società aventi il medesimo o analogo o connesso o complementare oggetto, anche partecipando alla loro costituzione e sottoscrivendo quindi quote o azioni. La società, per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale e purché in via strumentale alla realizzazione dello stesso, potrà altresì compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare o di servizio, partecipare come socio in imprese operanti sia in Italia sia all'Estero, assumere interessenze o partecipazioni in imprese aventi scopo analogo o connesso o complementare. La società, sempre per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà concedere garanzie reali e personali anche a favore di terzi ivi comprese le fidejussioni e potrà compiere attività finanziarie, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 3) SEDE

La società ha sede in Milano.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire - sia in Italia che all'estero - succursali, agenzie e rappresentanze, di sopprimerle e trasferirle, di modificare l'indirizzo della sede legale della società nell'ambito dello stesso Comune in cui esso è fissato.

Con decisione dei soci potrà essere deliberata l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 4) DURATA

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata.

ARTICOLO 5) CAPITALE - Aumenti e riduzioni

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote.

Esso può essere aumentato a titolo gratuito o a pagamento mediante conferimento di denaro, crediti e di beni in natura e di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 ter cod. civ., di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. L'Assemblea può deliberare la riduzione di capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia compartecipazione.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 7) TRASFERIBILITA' PARTECIPAZIONI SOCIALI

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti al Registro Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del presente articolo.

L'intestazione a Società Fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Anche l'intestazione a Società Fiduciaria da parte di altra fiduciaria non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo, purchè non sia modificato il soggetto fiduciante .

Per "partecipazioni" si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento in società, dazione in pagamento, cessione in blocco, forzata o coattiva, trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, e donazione.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende vendere o comunque trasferire a titolo gratuito od oneroso la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i Soci, mediante lettera raccomandata A.R. inviata al domicilio di ciascuno di essi o mediante altri mezzi idonei a comprovare l'avvenuto ricevimento; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento se a titolo oneroso;

- i soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione, cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. o mediante altri mezzi idonei a comprovare l'avvenuto ricevimento consegnati non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale. Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accre-

sce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non prevede un corrispettivo ovvero, qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato di comune accordo tra le parti.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi.

In caso di mancato accordo della nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su richiesta della parte più diligente.

Il diritto di prelazione spetta anche in caso di trasferimento della nuda proprietà della partecipazione, nonché per il caso di costituzione dell'usufrutto. Per la costituzione del pegno sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto dei soci.

Non si farà luogo all'esercizio del diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di altro socio, di parenti in linea retta, di coniuge o di parente in linea collaterale fino al secondo grado del socio.

Trasferimento delle partecipazioni a causa di morte

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili mortis causa agli eredi legittimi o testamentari del socio defunto.

ARTICOLO 8) ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea o i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- d) le modificazioni del presente Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Assemblea è convocata da ciascun Amministratore.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 cod. civ., entro il termine di 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (a puro titolo esemplificativo: fax, telegramma, posta elettronica, ecc.), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adunanza. In particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 9) INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro imprese.

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, con delega rilasciata per iscritto, anche da un non socio, purché non Amministratore, sindaco o dipendente della società.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire anche tramite più delegati ove la medesima società fiduciaria dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di

intervento all'assemblea.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

ARTICOLO 10) PRESIDENTE E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'Assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente.

Nei casi di legge e quando l'Organo Amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ARTICOLO 11) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;

(b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere;

(c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;

(d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli Amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 12) MAGGIORANZE

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni riservate per legge alla competenza dei soci, previste dall'art. 2479 del Codice Civile ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza semplice del capitale presente fatta eccezione per le deliberazioni recanti modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto, la nomina dei liquidatori, la trasformazione, fusione e scissione della società, l'approvazione della proposta di ammissione alla procedura di concordato fallimentare o di concordato preventivo, per le quali occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente ove la medesima società fiduciaria dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

ARTICOLO 13) AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri;
- da due o più Amministratori.

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Per Organo Amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme degli Amministratori disgiunti o congiunti.

ARTICOLO 14) DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AMMINISTRATORI

L'Assemblea sceglie il metodo di amministrazione e nel caso di Consiglio di Amministrazione o di Coamministratori ne fissa il numero in occasione della nomina.

Gli Amministratori possono essere nominati tra persone non socie.

Gli Amministratori resteranno in carica per la durata che l'Assemblea determinerà di volta in volta, che potrà essere anche a tempo indeterminato, e saranno rieleggibili.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio. In caso di numero pari di consiglieri l'intero consiglio decade se viene meno la metà dei consiglieri.

Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore decadono anche gli altri Amministratori.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni è consentita la revoca degli Amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa.

Gli amministratori della società ed in particolare coloro che presteranno la propria attività in seno alla stessa, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute ed, eventualmente, ad un compenso che sarà determinato dalla assemblea.

Agli stessi potrà altresì essere riconosciuto il diritto ad una indennità, all'atto della cessazione della carica, per ogni anno o frazione di anno di permanenza nell'incarico, secondo quanto verrà eventualmente stabilito dall'assemblea al momento della loro nomina.

All'Organo amministrativo compete la facoltà di nomina di direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ARTICOLO 15) AMMINISTRATORE UNICO

All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'Ordine del Giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori e Sindaci Effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della

riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci Effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

(a) sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;

(b) dai documenti sottoscritti dagli Amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;

(c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel Libro delle Decisioni degli Amministratori e sia conservata agli atti della Società la relativa documentazione;

(d) sia concesso ad almeno due Amministratori di richiedere

l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quegli atti che, per legge, sono demandati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalle norme di legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più Amministratori Delegati, nonché ad un Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 17) AMMINISTRATORI DISGIUNTI O CONGIUNTI

In caso di nomina di più Amministratori, senza formazione di un Consiglio di Amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più Amministratori, a maggioranza o in altro modo.

Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli Amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli Amministratori in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli Amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli Amministratori, a maggioranza.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni degli amministratori, che siano stati nominati con poteri disgiunti o congiunti, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle decisioni degli amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni del presente statuto concernenti il consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 18) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Società spetta, a seconda dei casi:

- a. all'Amministratore Unico;
- b. al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, ed al Presidente del Comitato Esecutivo, se nominato;
- c. agli Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

ARTICOLO 19) ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 20) BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio adottando criteri di oculata prudenza, nel rispetto delle norme di legge.

Gli utili risultanti dal bilancio verranno così distribuiti:

- il 5% alla costituzione del fondo di riserva legale fino al raggiungimento dell'importo minimo previsto dalle disposizioni di legge;
- il residuo ai soci in proporzione alle quote sociali, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 21) RECESSO DEL SOCIO - ESCLUSIONE DEL SOCIO

I soci hanno diritto di recedere soltanto nei casi previsti dalla legge.

Il **recesso** può essere esercitato unicamente in relazione all'intera quota di cui è titolare il socio recedente.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

Nell'ipotesi di cui sopra il socio che intende recedere dalla società deve inviare alla società, a mezzo lettera raccomandata a r., una dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del verificarsi della causa di recesso. La dichiarazione deve contenere le generalità del socio e la quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Può essere **escluso** per giusta causa il socio che:

- sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi una attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

L'esclusione deve essere approvata dai soci. Ai fini del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

ARTICOLO 22) LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Nei casi in cui il rapporto sociale si sciogla limitatamente ad un socio (recesso, esclusione, mancata continuazione a seguito di decesso), questi o i suoi eredi, hanno diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al valore del

patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto.

Il patrimonio sociale verrà valutato tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali, nonché del suo valore di mercato sulla base di una situazione patrimoniale redatta al momento dello scioglimento.

In caso di disaccordo sulla valutazione della partecipazione, la determinazione della stessa sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società, ai sensi dell'articolo 2473, comma 3°, cod. civ.-

L'Organo Amministrativo deve quindi senza indugio offrire la partecipazione del socio il cui rapporto sociale si è sciolto, in opzione agli altri soci in proporzione alle partecipazioni da questi possedute.

Per l'esercizio dell'opzione i soci hanno un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della offerta suddetta; coloro che esercitano l'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle partecipazioni rimaste inoptate.

I soci hanno in ogni caso facoltà di indicare il nominativo del terzo cui la partecipazione inoptata possa essere ceduta. Il nominativo del terzo cui cedere le partecipazioni inoptate è determinato concordemente da tutti i soci.

In caso di mancato collocamento della partecipazione a soci o a terzi, la stessa dovrà essere rimborsata utilizzando riserve disponibili senza ridurre il capitale sociale ed accrescendo la partecipazione medesima proporzionalmente agli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, il rimborso sarà effettuato riducendo corrispondentemente il capitale sociale, con conseguente applicazione dell'articolo 2482 cod. civ.; qualora sulla base di tale norma non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società verrà posta in liquidazione.

Nel caso di esclusione, tuttavia, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2473 bis cod. civ., il rimborso della partecipazione non potrà avvenire mediante riduzione del capitale sociale.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro centottanta giorni dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

ARTICOLO 23) CLAUSOLA ARBITRALE

Le parti, anteriormente all'avvio di qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque in relazione ad esso al tentativo di conciliazione da esperirsi presso ICAF - Istituto di Conciliazione e Alta Formazione S.r.l. - con sede in Milano. Il tentativo di conciliazione si svolgerà se-

condo il regolamento adottato dal predetto Organismo di Conciliazione.

Il foro competente è quello di Milano.

ARTICOLO 24) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: Alberto Pietro Levi - Giancarla Bonaldi - Gianfranco Polo - Fabio Brigida - Fabiana Tuccillo Notaio (sigillo)

Copia conforme all'originale si rilascia per uso consentito dalla legge

Milano lì